Modello 730-4: assistenza fiscale e obbligo della ricezione telematica dei risultati dei conguagli

a cura di Roberto Chiumiento – Esperto in materia fiscale, Docente Scuola Superiore di Economia e Finanza

Ai fini della corretta gestione dei conguagli derivanti dall'assistenza fiscale prestata dai centri di assistenza fiscale, l'Agenzia delle Entrate, anche quest'anno, ha reso disponibile sul proprio sito internet il modello che i sostituti d'imposta devono utilizzare per comunicare l'utenza telematica presso la quale intendono ricevere il flusso dei dati contenuti nei modelli 730-4 per l'anno 2013.

Il modello, che presenta alcune minime modifiche rispetto a quello dello scorso anno, va inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 2 aprile 2013 (il 31 marzo 2013 cade di domenica e il 1° aprile è festivo) da tutti i sostituti, ad eccezione dell'Inps e dei sostituti che si avvalgono del Service Personale Tesoro del MEF. In particolare, l'Agenzia delle Entrate dispone che:

- Il modello di comunicazione deve essere utilizzato solamente da quei sostituti d'imposta che non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione negli anni precedenti,
- ovvero da quei sostituti che, avendo già provveduto a detto adempimento, abbiano necessità di comunicare variazioni sui dati trasmessi precedentemente.

Viene ribadito che i sostituti d'imposta aventi più sedi operative non devono riportare i diversi codici sede nel modello di comunicazione.

I termini dell'assistenza fiscale

Com'è noto, il D.M. n.164/99 - regolamento recante le norme inerenti l'assistenza fiscale sotto il profilo degli adempimenti dichiarativi e relativi conguagli sulle retribuzioni - detta precise tempistiche per la "gestione" della redazione e trasmissione del Modello 730. In ordine alle scadenze, quest'anno non si riscontrano modifiche anche se, al fine di fornire un'adeguata informazione riguardo alla ricezione dei risultati contabili dei conguagli, l'Amministrazione Finanziaria ha di recente promosso una videoconferenza nazionale per ribadire l'obbligatorietà di tale procedura telematica (oltre che trattare le novità dei modelli dichiarativi 2013). La videoconferenza è prevista per il prossimo 26 marzo 2013.

In particolare gli importi da gestire per il conguaglio da assistenza fiscale sono contenuti nei *c.d. modelli 730-4 telematici* preventivamente inviati all'Amministrazione Finanziaria, con il medesimo *file* del modello dichiarativo, da parte del soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Successivamente l'Agenzia delle Entrate trasferisce i predetti dati ai sostituti. In particolare l'art.16, D.M. n.164/99 prevede che:

- 1. I CAF-dipendenti, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, provvedono a:
- a) comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il 30 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni;

 (\dots)



- 4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle Entrate provvede a:
- a) fornire ai CAF, entro cinque giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
- b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro dieci giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica (...) preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle Entrate. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca.

Il sopra riportato impianto normativo consente ai datori di lavoro, da alcuni anni, di "scaricare" i dati dei risultati contabili delle dichiarazioni dei propri dipendenti (con diretta, possibile, "importazione" nelle procedure per la preparazione delle buste paga) dopo che l'Amministrazione Finanziaria ha messo loro a disposizione i predetti dati. Per dar corso alla procedura telematica, tuttavia, sarà necessario provvedere agli adempimenti propedeutici entro il prossimo 2 aprile 2013 (termine di invio della comunicazione per la ricezione telematica dei dati dei conguagli). Come riferito in premessa, il predetto adempimento è riservato solo ai sostituti d'imposta che non hanno inviato in precedenza la comunicazione d a quelli che sono tenuti a modificarne i dati.

Nella tabella sottostante si riepilogano i termini dell'assistenza fiscale "indiretta" prestata dal Caf o dal professionista abilitato, per quel che concerne i redditi 2012, da indicare nel Modello 730/13.

Scadenza	Adempimento
31 maggio 2013	Presentazione Modello 730/13 e busta scelta 8 e 5 per mille
15 giugno 2013	Consegna al contribuente Mod. 730-3 e copia dichiarazione
30 giugno 2013	Trasmissione telematica del Modello 730/13, unitamente al Mod. 730-4
A partire dal mese di luglio 2013 (per i pensionati agosto o settembre 2013)	Conguaglio sulle retribuzioni o rate di pensione
25 ottobre 2013	Presentazione Modello 730/13 integrativo
10 novembre 2013	Consegna al contribuente Mod. 730-3 integrativo, copia dichiarazione integrativa e trasmissione telematica del Modello 730/13 e Mod. 730-4 integrativo
Mese di dicembre 2013	Conguaglio sulle retribuzioni dei Mod. 730-4 integrativi

In linea generale, in tema di effettuazione delle operazioni di conguaglio, in attesa della prossima uscita della circolare dell'A.F. relativa all'assistenza fiscale, la circolare n.15/E



del 25 maggio 2012, capitolo 9, ha ribadito che:

"L'articolo 19 del decreto ministeriale n. 164 del 1999, così come modificato dall'articolo 42, comma 7-quinquies, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, stabilisce che i sostituti d'imposta eseguono i conguagli sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio".

Sempre in riferimento alle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale viene precisato che:

"I sostituti d'imposta devono restituire immediatamente ai CAF o ai professionisti abilitati i 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro e pertanto non sono tenuti ad effettuare i conguagli, sia se sono pervenuti dall'Agenzia delle entrate tramite i Servizi Telematici sia se, nei casi di esclusione, sono pervenuti direttamente dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale. Per agevolare i sostituti nella restituzione, al fine di assicurare la tempestività e la facilità di reperimento delle informazioni, modelli 730-4 devono essere riportati l'indirizzo e-mail e il numero di telefono del CAF o del professionista che ha prestato l'assistenza fiscale".

Novità della comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4

Al fine di rendere operativa la disposizione contenuta nell'art.16 del D.M. n.164/99, come negli anni precedenti, l'A.F. ha approvato, con il <u>provvedimento del 22 febbraio 2013</u>, il modello, destinato ai sostituti d'imposta, per ricevere telematicamente (via Entratel o "fisco on line") i relativi risultati contabili. Quest'anno **non sono presenti novità di rilievo**, pertanto la struttura e le modalità di compilazione del modello hanno subito soltanto minime modifiche.

In particolare, oltre a una più dettagliata descrizione di alcuni campi - contenente la specifica che i soggetti cui sono riferiti i modelli 730-4 ricomprende, oltre ai dipendenti, anche i pensionati e i titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente - nella sezione sotto riportata, destinata alla **revoca della comunicazione** è stato:

- → eliminato il campo nel quale riportare la data di cessazione dell'attività;
- ⇒ istituito il nuovo campo destinato all'indicazione della partita Iva del sostituto cessato.

 Il sottoscritto richiede che la precedente comunicazione sia revocata a seguito di cessazione dell'attività	Partita IVA del sostituto cessata						
-							

Le istruzioni per la compilazione della comunicazione prevedono che il riquadro in esame vada compilato esclusivamente dai soggetti che, a seguito della cessazione dell'attività, perdono la qualifica di sostituti d'imposta e revocano la comunicazione precedentemente trasmessa.

In questo caso va barrata la casella di richiesta di revoca. Mentre il riquadro non va utilizzato nell'ipotesi di semplice variazione della scelta dell'intermediario (quadro B). Le istruzioni precisano che, in questo caso, deve essere inviata una comunicazione sostitutiva.

Compilazione della comunicazione per la ricezione telematica dei Mod. 730-4

Di seguito verranno esaminate le modalità di compilazione dei diversi riquadri di cui si compone il modello.



enz ntr	ia (ate
	COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE	Codice Fiscale Protocollo modello 770 Semplificato presentato lo scorso anno Modello 770 Semplificato dello scorso anno non presentato
	Numero di cellulare Indirizzo di posta elettronica

Nel riquadro sopra riportato, "dati del sostituto d'imposta richiedente", oltre al proprio codice fiscale, il sostituto d'imposta deve:

- indicare il numero di telefono cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica. Detta indicazione è obbligatoria in quanto consente all'Agenzia delle Entrate di comunicare rapidamente al sostituto ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4;
- indicare il numero di protocollo che l'Agenzia delle Entrate ha attribuito all'ultimo Modello 770 Semplificato inviato l'anno precedente a quello di presentazione della comunicazione in esame, ovvero barrare l'apposita casella per indicare che il Modello 770 Semplificato non è stato presentato.

COMUNICAZIONE	Protocollo precedente comunicazione da sostituire	
SOSITIONIVA		

Nel caso in cui il sostituto d'imposta debba variare uno o più dati precedentemente comunicati è tenuto a compilare ed inviare una nuova comunicazione, nella quale, nel riquadro sopra riportato "Comunicazione sostitutiva", va indicato il numero di protocollo attribuito dall'Agenzia alla precedente comunicazione che si intende sostituire. Detto numero di protocollo può essere rilevato o dalla ricevuta della precedente comunicazione o dal cassetto fiscale del sostituto d'imposta.

QUADRO A	SEZIONE I - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE							
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline SEZIONE II - UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL							
direttamente all'indirizzo telematico del sostituto	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti /pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata							
	Codice sede Entratel							
QUADRO B Richiesta che i dati	ll sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato							
relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Codice fiscale dell'intermediari	o incaricato		Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato			
	1			2	3			
	Indirizzo di posta elettronica d	ell'intermediario incaricato						

La compilazione dei quadri A e B è alternativa. In particolare va compilato:

■ il quadro A qualora il sostituto intenda ricevere direttamente i modelli 730-4, a prescindere dal fatto che sia abilitato al Servizio Fisconline o Entratel;



☑ il quadro B qualora il sostituto intenda avvalersi di un soggetto incaricato per la ricezione dei modelli 730-4 (dottore commercialista, consulente del lavoro, società di servizi ecc).

In tale ultimo quadro, oltre a barrare la relativa casella, il sostituto deve comunicare i dati dell'intermediario prescelto, ossia il relativo codice fiscale, il Codice sede Entratel, il numero di telefono cellulare e/o l'indirizzo di posta elettronica.

Adempimenti degli intermediari connessi all'assistenza: visto di conformità

Restano invariati i tradizionali adempimenti in capo al soggetto che abbia prestato l'assistenza fiscale in ordine al controllo della documentazione, anche al fine di apporre sulle dichiarazioni il visto di conformità di cui all'art.35, co.2, lett.b) D.Lgs. n.241/97. Si ricorda che la contestazione da parte dell'A.F. di un visto di conformità infedele sul modello 730/13 elaborato, comporta, per l'intermediario abilitato, la sanzione amministrativa prevista dall'art.39, co.1, lett.a) dello stesso D.Lgs., che va da € 258,00 a € 2.582,00.

Inoltre, indipendentemente dalle modalità di consegna della dichiarazione da parte del contribuente, è sempre obbligatorio apporre il visto di conformità prima dell'invio telematico della dichiarazione Modello 730.

In pratica, sia laddove il contribuente consegni il proprio Modello 730/13 debitamente e correttamente compilato (senza alcun compenso dovuto al Caf o al professionista) sia nell'ipotesi in cui chieda assistenza per la sua compilazione, la documentazione sotto elencata deve sempre passare al vaglio del soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Pertanto il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. La documentazione da esibire da parte del contribuente può riassumersi nella seguente:

- certificazioni come il Cud 2013 o il Cud 2012, che attestino le ritenute e le addizionali subite, oltre che i redditi percepiti;
- attestati di versamento d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente con modello F24 (per il 2012 anche gli acconti della *c.d.* cedolare secca);
- scontrini, ricevute, fatture e quietanze che comprovino le spese, detrazioni o deduzioni
 eventualmente sostenute anche per i familiari a carico (il contribuente non deve esibire
 i documenti che riguardano le spese deducibili o detraibili già riconosciute dal sostituto
 d'imposta in sede di rilascio del Cud);
- certificazioni attestanti i crediti di imposta;
- ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

In linea generale, le detrazioni d'imposta e le deduzioni (riconosciute in misura non eccedenti i limiti previsti dalla legge) devono trovare corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione e della relativa documentazione esibita.

Al riguardo, si specifica che il sostenimento della spesa per i farmaci è comprovato esclusivamente da fattura o da scontrino (o copia leggibile dello stesso), in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati e il codice fiscale del destinatario.

Deve, pertanto, essere verificata tutta la documentazione necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento di alcuni oneri, come ad esempio:

- copia della polizza attestante i requisiti richiesti per i premi di assicurazione sulla vita;
- Il contratto di mutuo e il contratto di compravendita per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;



- Il contratto di mutuo per la costruzione e la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale, per la detrazione degli interessi passivi;
- ▶ tutta la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta del 41, 36 o 50%, per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- ▶ tutta la documentazione prevista per il riconoscimento della detrazione d'imposta del 55% per le spese per la riqualificazione energetica.

Il controllo, da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta. Al riguardo, la C.M. n.26/E/05 ha chiarito che il soggetto che presta l'assistenza fiscale potrà, qualora abbia già verificato la documentazione in relazione a una precedente rata e ne abbia eventualmente conservato copia, non richiederne di nuovo al contribuente l'esibizione.

